



COMUNE DI MARUGGIO

(Provincia di Taranto)

C.F. 80008990733

Ordinanza n. 8 del 9 febbraio 2012

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'INCOLUMITA', LA SICUREZZA E LA SALUTE PUBBLICA E LA LIBERA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.

MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA SOTTOSTANTE IL BALCONE DELL'ABITAZIONE POSTA AL N. CIVICO 73/a DI VIA C. BATTISTI ANGOLO VIA MAMELI.

Fg. 25 – p.lla n. 1356 sub 1 e 1339 sub 1 – Proprietà ROCHIRA Antonio

IL SINDACO

VISTO il rapporto 1/SS/2012 del 01.02.2012, redatto da personale dipendente del locale Comando di Polizia Municipale, con il quale viene evidenziata l'esistenza di una situazione di imminente pericolo per l'incolumità delle persone e potenziale causa di intralcio alla circolazione veicolare all'intersezione di Via C. Battisti con Via Mameli, pericolo rappresentato dalla presenza di cornicione/balcone con intonaco ammalorato a rischio di distacco di calcinacci;

DATO ATTO che l'U.T. di questo Comune, nell'imminenza del pericolo determinatosi, con le maestranze comunali, ha provveduto a transennare la zona sottostante il balcone interessata dalla caduta di calcinacci al fine di interdire la circolazione veicolare e pedonale sulle aree prospicienti il fabbricato posto nella suddetta intersezione al n. civico 73/a, censito al catasto di questo comune al foglio di mappa n. 25, particelle nr. 1356 sub 1 e 1339 sub 1;

ACCERTATO che il proprietario dell'immobile sopra illustrato risulta essere:

sig. **ROCHIRA Antonio** nato a TIVOLI (RM) l'11.10.1972 e residente in GUIDONIA MONTECELIO (RM) alla Via GERMANIA n. 42;

CONSIDERATO che la situazione sopra descritta integra le condizioni di potenziale pericolo per la collettività, indispensabile ai fini del ricorso al potere ordinatorio assegnato al Sindaco, dall'ordinamento, per fronteggiare situazioni di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento contingibile ed urgente ai fini della salvaguardia della sicurezza delle persone e delle cose;

VISTI gli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ORDINA

Al sig. **ROCHIRA Antonio** nato a TIVOLI (RM) l'11.10.1972 e residente in GUIDONIA MONTECELIO (RM) alla Via GERMANIA n. 42, in qualità di proprietario dell'immobile descritto in premessa sito in Maruggio (TA) alla Via C. Battisti angolo Via Mameli n. 73/a e catastalmente individuato al foglio di mappa n. 25, particelle nr. 1356 sub 1 e 1339 sub 1,

L'IMMEDIATA ADOZIONE DELLE MISURE INDISPENSABILI ad eliminare la fonte di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché della circolazione stradale, mediante la richiesta di idoneo titolo abilitativo, entro e non oltre **gg. 30** della notificazione della presente **Ordinanza**, consentendo così la restituzione delle Vie C. Battisti e Via Mameli alla libera circolazione veicolare e pedonale.

In caso di omissione da parte dell'obbligato, il comune di Maruggio si riserva la facoltà di fare eseguire d'ufficio le opere necessarie con imputazione delle relative spese al proprietario e senza pregiudizio degli eventuali profili penali riconnessi all'inadempienza (art. 677 Codice Penale).

Le prescrizioni della presente Ordinanza estenderanno i loro effetti fino ad ultimazione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino delle strutture ammalorate.

Tutti i funzionari ed agenti di polizia giudiziaria provvederanno in ordine all'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- a) l'Amministrazione competente è il Comune di Maruggio;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: l'Ufficio Tecnico del Comune di Maruggio (TA) nella persona del Responsabile del Servizio geom. Antonio CURRI - tel. 099-9701212-14-41; fax 099-9711213-14-41);
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Urbanistica del Comune di Maruggio (TA) con sede in Via V. Emanuele n. 41 – palazzo municipale, nei giorni di lunedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Capo dello Stato in via straordinaria ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE ALTRSI'

Che la presente ordinanza sia notificata, ognuno per le determinazioni di propria spettanza:

All'Ufficio di Polizia Municipale;

Alla locale Stazione dei Carabinieri.

All'Albo affinché alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione e nei consueti modi di diffusione previsti per legge.

Dalla residenza Municipale **9 febbraio 2012**

IL SINDACO

Dott. **Alberto CHIMIANTI**

Relata di Notifica

Il sottoscritto Dott. Alberto CHIMIANTI Sindaco Pro-Tempore del Comune di Maruggio (TA) dichiara di aver oggi notificato copia del presente atto al sig. ROCHIRA Antonio residente in Guidonia Montecelio (RM) alla via Germania n. 42, c.a.p. 00012, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n. 76186546007-3 spedita il 10 febbraio 2012 dall'ufficio postale C.M.P. Bari. Per la data di notifica fa fede quella riportata dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione contenete il presente atto.

IL SINDACO

Dott. **Alberto CHIMIANTI**